

F-A.Q. – QUESTIONARI - Domande inoltrate da privati al Portale Istituzionale della Polizia di Stato e Risposte ottenute

Licenza di tiro a volo

Domanda n. 16544: Ho da poco conseguito la licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Vorrei sapere se con la mia licenza posso acquistare e trasportare in poligono anche pistole o carabine.

Con la circolare n. 559/C.3159-10100(1), del 14 febbraio 1998, il Ministero dell'Interno ha stabilito che qualsiasi licenza di porto d'armi costituisce idoneo titolo per l'acquisto, la detenzione ed il trasporto di qualsiasi genere di arma comune da sparo, mentre il solo porto delle stesse è strettamente connesso alla natura della licenza posseduta.

Pertanto, con la sua licenza è autorizzato al trasporto delle armi diverse dal fucile ad anima liscia, senza limitazioni di orario o tragitto.

Tuttavia, rientra nelle facoltà dell'Autorità di P.S. chiamata a rilasciare la licenza, apporre apposite prescrizioni che ne limitino la portata, qualora ravvisi tale necessità in relazione alla situazione provinciale della sicurezza pubblica

Data: 19-09-2009

Domanda n. 1947: Sono un cittadino extracomunitario residente in Italia e in regola con il soggiorno. Vorrei chiedere il rilascio della licenza di porto di fucile per esercitare lo sport del tiro al volo. Quali documenti devo presentare?

Ai sensi della vigente normativa, chi richiede la licenza di porto di fucile per il tiro a volo deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle disposizioni generali sulle autorizzazioni di polizia di cui agli artt. 8, 9, 10, 12 e 13 T.U.L.P.S., e non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 43 dello stesso Testo Unico. Per i cittadini comunitari, il D.P.R. 28.5.2001 n.311, recante "Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi", modificando l'art. 61 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., ha previsto la possibilità di richiedere la licenza di porto d'armi all'Autorità di P.S. competente nel territorio di residenza o, in alternativa, di domicilio. Poiché, come detto, tale norma fa espresso riferimento ai cittadini "appartenenti all'Unione Europea", ne discende che al fine di individuare l'Autorità di P.S. competente al rilascio della licenza in questione, a favore del cittadino extracomunitario, dovrà farsi esclusivo riferimento a quella competente nel territorio di "residenza" del richiedente. La procedura per il rilascio, in tal caso, prevede anche un ulteriore atto, a cura dell'Ufficio procedente, costituito dalla richiesta di Nulla Osta al Dipartimento della P.S., Ufficio per l'Amministrazione Generale che, tra l'altro valuta anche l'incidenza delle condizioni di reciprocità. Si ricorda che su questo sito è anche consultabile ed utilizzabile la specifica modulistica predisposta al fine di richiedere autorizzazioni in materia di armi.

Data: 14-07-2005

Domanda n. 1916: Ho notato come sul vostro sito ci siano diversi collegamenti per il "porto d'armi per uso sportivo" e per quello "uso tiro a volo". Io credevo fossero la stessa cosa. Potete darmi delle delucidazioni al riguardo?

In effetti oggi si tende ad utilizzare i due termini indifferentemente, a seguito della circolare ministeriale nr. 559/C3159-10100 del febbraio 1998, che ha consentito l'acquisto ed il trasporto di tutte le armi comuni da parte dei titolari di licenza di porto di fucile uso tiro a volo. In realtà, con il termine porto d'armi uso sportivo si potrebbero intendere anche le licenze di "trasporto" per uso sportivo previste dall'art. 76 del Regolamento del T.U.L.P.S. (meglio nota come Carta Verde) e quella esclusiva per le armi sportive prevista dall'art. 3 della legge 25 marzo 1986, nr. 85. Le citate licenze, sia perché hanno validità annuale ed in quanto non consentono la possibilità di acquisto delle armi, dall'emanazione della citata circolare, sono di fatto scomparse e di esse se ne è quasi persa memoria tra gli appassionati, che oggi preferiscono ricorrere alla licenza di Tiro a volo anche per praticare attività sportive con le armi corte.

Data: 31-12-2004

Domanda n. 1842: Al titolare di porto di fucile per l'esercizio di tiro al volo è consentito trasportare in dosso un arma, ad esempio una pistola scarica, potendosi, in altre parole considerare l'oggetto come cosa "inerte e non suscettibile ad uso"?

Riguardo alla Sua richiesta, si precisa che si deve escludere assolutamente l'assimilabilità del porto di arma scarica al concetto di trasporto della medesima, così come anche indicato nella circolare ministeriale del 14/02/1998. Si realizza un trasporto quando l'arma è trasferita da un luogo ad un altro, attraverso spazi pubblici. Durante tale attività quella "pronta disponibilità" dell'arma che è invece tipica del porto deve essere assolutamente esclusa e, quindi, essa deve trasportarsi scarica, con almeno il caricatore separato, chiusa in custodia. Si sottolinea, quindi, il principio secondo cui, l'attività di "porto" di un'arma, anche scarica, rimane riservata ai soli titolari di apposita licenza. Il porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo abilita il suo titolare al porto esclusivamente nell'ambito del campo di tiro e, fuori di esso, solo al trasporto delle armi secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale citata e sopra sintetizzata.

Data: 23-12-2003

Domanda n. 1608: Quale legge ha istituito la licenza per lo sport del tiro al volo e, in sintesi, cosa prevede?

La legge 18 giugno 1969, n. 323, ha istituito la licenza per lo sport del tiro a volo. Detta licenza ha la durata di sei anni dalla data di rilascio (fermo restando la possibilità di revoca da parte del Questore a norma della legge di p.s.) e **non prevede il pagamento delle tasse di concessioni governative**. La relativa istanza deve essere inoltrata al Questore della provincia di residenza o di domicilio del richiedente dell'interessato (che deve aver compiuto il diciottesimo anno di età).

Data: 26-07-2003

Domanda n. 1609: Sono già titolare di licenza per uso caccia, posso praticare lo sport del tiro al volo?

La legge 18 giugno 1969, n. 323, ha previsto, per colui che intenda effettuare lo sport del tiro a volo, qualora non sia già in possesso di una licenza di porto d'arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo, la possibilità di richiedere l'apposita licenza del Questore. Tale titolo autorizzatorio, quindi, non è necessario per chi, volendo esercitare lo sport in questione, sia già in possesso di una licenza di porto d'arma lunga per difesa personale o per uso di caccia.

Data: 26-07-2003

Domanda n. 1610: E' prevista l'iscrizione ad una sezione di Tiro per la licenza di tiro al volo?

Non è richiesta, ai fini del rilascio della licenza, l'iscrizione ad una sezione della Federazione Italiana Tiro a Volo.

Data: 26-07-2003

Domanda n. 1617: Sono in possesso di porto d'armi per tiro a volo e vorrei convertirlo per uso caccia.

Non è possibile fare la conversione di porto d'armi per tiro a volo in quello per uso caccia, quindi deve produrre istanza ex novo. E' invece possibile l'inverso.

Data: 24-07-2003